Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – disciplina – codice di procedura civile – art. 244 CPC – ammissibilità della prova – principi generali

Descrizione

Seppur con i dovuti adattamenti legati alle specificità del giudizio sportivo, le disposizioni del Codice di procedura civile integrano il rito regolato dal CGS FIGC per tutto quanto per quanto ivi non previsto (arg*ex* art. 2, comma 6, Codice CONI). In tale prospettiva, l'art. 244 c.p.c. dispone che la prova per testi *«deve essere edotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata»*. Anche nel giudizio sportivo, quindi, la deduzione della prova testimoniale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere veicolata mediante l'indicazione specifica delle persone da ascoltare e dei fatti che si mira a provare. Ciò al duplice scopo di consentire, al giudice, la valutazione della concludenza della prova e, alla controparte, la preparazione di adeguata difesa. Né la prova testimoniale può esse capitolata in termini negativi (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022). (Nel caso di specie la Corte ha rigettato la prova testimoniale non soltanto perché ultronea, ma ancor prima perché inammissibile per come formulata, in quanto formulata per specifici capitoli di prova e/o volta a riferire su circostanze negative ("il non aver udito").

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0027/CFA/2025-2026/B

Presidente

Castiglia

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 2, comma 6, Codice CONI; art. 60 CGS; art. 244 CPC

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0027 CFA del 15 settembre 2025 (Sig. Francesco Pittella - società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D.)